



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U. prot DVA DEC-2012-0000232 del 24/05/2012

**Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per
l'esercizio dell'impianto chimico della società Basell
Poliolefine Italia S.r.l. ubicato nel comune di Brindisi**

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Basell Brindisi S.r.l. ubicato nel comune di Brindisi, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-DEC-2010-807 del 9 novembre 2010;

VISTA la nota del 10 febbraio 2011, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare al n. DVA-2011-3854 del 17 febbraio 2011, con la quale la società Basell Poliolefine Italia S.r.l., in qualità di società incorporante Basell Brindisi S.r.l., ha richiesto l'aggiornamento del decreto di autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2010-807 del 9 novembre 2010,

VISTA la nota acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare al n. DVA-2011-7952 del 1 aprile 2011, con la quale il Gestore ha trasmesso quietanza di pagamento della tariffa, prevista dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, per l'attività istruttoria necessaria all'aggiornamento del decreto di autorizzazione integrata ambientale sopra citato;

VISTA la nota n. DSA-2011-8759 del 11 aprile 2011 con la quale la Direzione competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato al gestore l'avvio del procedimento;



VISTA la nota del 20 maggio 2011, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare al n. DVA-2011-12495 del 24 maggio 2011, con la quale la società Basell Poliolefine Italia S.r.l., in qualità di società incorporante Basell Brindisi S.r.l., ha trasmesso l'integrazione alla citata istanza di modifica del 10 febbraio 2011;

VISTA la nota prot. n. CIPPC-00-2011-1262 del 6 luglio 2011, con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 13 luglio 2011 della Conferenza dei Servizi, convocata con nota n. DVA-2011-16605 del 8 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. DVA-2011-00018337 del 25 luglio 2011;

RILEVATA la necessità di procedere alla modifica del parere istruttorio parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Basell Brindisi S.r.l. ubicato nel comune di Brindisi, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.DVA-DEC-2010-807 del 9 novembre 2010;

VISTA la nota prot. n. DVA-4RI-2011-0000291 del 28 luglio 2011, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

SENTITI i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali;

DECRETA


il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare n. DVA-DEC-2010-807 del 9 novembre 2010, recante autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Basell Brindisi S.r.l. ubicato nel comune di Brindisi, è modificato nel senso che segue: la società Basell Brindisi S.r.l., soggetta a Direzione e Coordinamento di Basell Poliolefine Italia S.r.l. identificata dal codice fiscale 10371220152 con sede legale in Via G.



Pergolesi, n. 25 Milano (nel seguito indicata come il Gestore), è autorizzata all'esercizio dell'impianto ubicato nel comune di Brindisi, alle condizioni di cui all'allegato parere istruttorio definitivo, reso il 9 settembre 2010 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC con protocollo CIPPC-00-2010-1759, comprensivo del Piano di Monitoraggio e Controllo, come modificato secondo quanto previsto dal parere istruttorio reso il 6 luglio 2011 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC con protocollo n. CIPPC-00-2011-1262, relativi rispettivamente alle istanze in tal senso presentate il 30 marzo 2007 e il 10 febbraio 2011.

I suddetti pareri istruttori costituiscono parte integrante del presente decreto. Restano ferme le prescrizioni di cui al precedente decreto del 9 novembre 2010.

Corrado Clini





Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E. prot. DVA - 2011 - 0016564 del 08/07/2011

CIPPC-00.2011-0001262
del 06/07/2011

Pratica N.

Prof. Mittente:

Ministero dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA
presentata da BASELL BRINDISI Srl - Stabilimento di Brindisi
Rif.: DVA - 2011 - 008759 del 11/04/2011

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmettono il Parere
istruttorio conclusivo e il Piano di monitoraggio e controllo.

Il Presidente della Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali

All. c.s.



c/o ISPRA - Via Curtatone, 3 - 00184 ROMA - Tel 0650074024 / Fax 0650074281

Segreteria Commissione AIA - IPPC



**Parere del Gruppo Istruttore in merito alla istanza di modifica
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2010-0000807
del 09/11/2010 Stabilimento Basell Poliolefine Italia S.r.l.**

Gruppo Istruttore

Referente

Componente

Componente

Dott. Marco Mazzoni

Cons. Umberto Realfonzo

Ing. Rocco Simone

Referente Regione Puglia

Referente Provincia Brindisi

Referente Comune Brindisi

Ing. Pierfrancesco Palmisano

Dott. Pasquale Epifani

Arch. Fabio Lacinio



Il Gruppo Istruttore, esaminata l'istanza di modifica richiamata in oggetto, trasmessa alla Commissione IPPC con nota del MATTM U.prot DVA-2011-0008759 del 11/04/2011, vista la Relazione Istruttoria di ISPRA del 6 giugno 2011, preso atto dell'abrogazione del comma 14 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi e delle prescrizioni previste ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del citato decreto,

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

1. le emissioni provenienti dalla torcia a terra PK600 e dalla torcia elevata BT601 sono autorizzate, con le seguenti prescrizioni:
 - a) entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA relativa a questa modifica impiantistica, il Gestore deve installare uno strumento che misuri in continuo la portata massica e la composizione del gas inviato alla torcia PK600. In particolare lo strumento di misura della composizione deve misurare la percentuale della frazione idrocarburica (propilene, propano, etilene ed etano), d'idrogeno e di azoto. Deve essere prevista, inoltre, la misura della temperatura di torcia.
 - b) L'uso della torcia a terra PK600 e della torcia elevata BT601 è limitato a condizioni definibili, in modo stretto, di sicurezza e di emergenza.
 - c) La torcia BT601 deve essere gestita esclusivamente per motivi di emergenza e/o manutenzione della torcia a terra PK600, secondo le disposizioni contenute nel sistema di gestione ambientale in vigore presso Basell. Per essa il Gestore effettuerà uno studio di fattibilità (entro sei mesi dal rilascio dell'AIA) per l'installazione di SME.
 - d) Per ogni evento di accensione della torcia con valore di portata superiore a 12 t/h (Categoria 3, stream riconducibile a pre-emergenza e sicurezza, e Categoria 4, stream derivante da emergenza e sicurezza) dovrà essere redatto uno specifico rapporto da inviare nel più breve tempo possibile a tutti i soggetti autorizzati, che contenga le seguenti informazioni minime: durata dell'evento, cause del fenomeno, composizione analitica del gas di torcia, volume complessivo dei gas combustibili, temperatura media della torcia durante l'evento, pressione del gas ai collettori principali prima dell'invio in torcia, accorgimenti adottati per evitare il ripetersi dell'evento.
 - e) Dovrà essere messo in opera un sistema di videocamere che permetta la registrazione degli eventi.
2. Restano a carico del Gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti dal Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0000807 del 09.11.2010.